



Istituto Comprensivo
Rita Levi-Montalcini
Bollate

08 Gennaio 2024

Circolare numero 104

Segnalazione di illeciti da parte del pubblico dipendente. Nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, in materia di whistleblowing

Circ. n. 104

Bollate, 8 gennaio 2024

A TUTTO IL PERSONALE

ALL'ALBO

AL SITO WEB

Oggetto: Segnalazione di illeciti da parte del pubblico dipendente. Nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, in materia di whistleblowing

Con la presente si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il [Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023](#) avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

Chi può presentare una segnalazione

Sono legittimate a presentare la segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione); i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del

settore privato.

Inoltre, è importante ricordare anche quando si può effettuare una segnalazione, cioè:

quando il rapporto giuridico è in corso; durante il periodo di prova; quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

A chi inviare la segnalazione interna

Con la Delibera n. 430/2016, l'ANAC ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, al quale vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Pertanto, Docenti, Personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o a negligenze o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione scrivendo alla casella di posta certificata drpi@postacert.istruzione.it.

L'Amministrazione che riceve la segnalazione è tenuta ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

Canali di segnalazione

interno (nell'ambito del contesto lavorativo); esterno (ANAC); divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone); denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficacia seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

PDF consegnato alla civiltà che 101 la pubblica segnalazione potrebbe
https://iclevi-montalcini.edu.it/circolare/segnalazione-di-illeciti-da-parte-del-pubblico-dipendente-nuove-disposizioni-introdotte-dal-decreto-legislativo-n-24-2023-attuativo-della-direttiva-europea-n-1937-2019-in-materia-di-whistleblowing/

imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Condizioni per la segnalazione:

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Modalità

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica)

Valutazione dell'interesse pubblico e dell'interesse personale del segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato; i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Cosa fa l'ANAC

dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante, ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante; mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni; dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute; svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento; comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Misure di protezione

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante; La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dei dati personali

PDF generato dalla circolare n. 104 pubblicata sul sito Rita Levi-Montalcini

<https://iclevi-montalcini.edu.it/circolare/segnalazione-di-illeciti-da-parte-del-pubblico-dipendente-nuove-disposizioni-introdotte-dal-decreto-legislativo-n-24-2023-attuativo-della-direttiva-europea-n-1937-2019-in-materia-di-whistleblowin/>

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Canale di segnalazione esterna (ad ANAC)

È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> Registrando la segnalazione su questo portale, si otterrà un codice identificativo univoco, “**key code**” (da conservare), che si dovrà utilizzare per “dialogare” con ANAC in modo personalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Franca Taffuri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs. n. 39/93